Copm

Sent. 1284/2008 Rep. 1016/2008

n. 7425/2007 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 30 gennaio 2008, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA					
	C.F.			elettivamen	te
domiciliata in via Po	onchielli nr. 6, Mila	no, presso	lo studio d	dell'Avvocat	:0
Giuseppe Bognanni,	che la rappresenta	ı e difende	per deleg	ga a margin	ie
dell'atto di citazione,					

ATTRICE

CONTRO C.F.

CONVENUTA contumace

Oggetto: ipoteca

Conclusioni: come da verbale dell'udienza

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che l'attrice avente causa dalla convenuta contumace I (con scrittura privata recante sottoscrizioni autenticate per atto nr. 180960 di repertorio e 18030 di raccolta del notaio I di Milano, in data 25 maggio 2004) di una unità immobiliare in Brugherio (MI) gravata da due iscrizioni ipotecarie, agisce per ottenere l'accertamento dell'obbligo, contrattualmente assunto dalla venditrice, di far cancellare, a sua cura e spese, le due ipoteche, relative ad obbligazioni che la venditrice aveva dichiarato di avere estinto; rilevato che l'attrice chiede anche che la convenuta sia condannata ad eseguire le relative formalità e che, in caso di inadempienza, sia condannata a corrisponderle la somma necessarie per far fronte alle spese indispensabili per provvedere alla cancellazione, indicate in € 1.136,00 per ciascuna iscrizione, sulla scorta di quanto preventivato dallo stesso notaio; considerato che l'obbligazione della venditrice sig.ra transcriptione della venditrice sig.ra più breve tempo possibile ed a sua cura e spese la cancellazione delle due iscrizioni ipotecarie è contenuta espressamente sub. art. 4 del contratto di compravendita; ritenuto, pertanto, che è fondata la prima domanda, di mero accertamento,

ritenuto, pertanto, che è fondata la prima domanda, di mero accertamento, proposta dall'attrice;

ritenuto, per contro, che non può essere accolta la domanda di condanna della convenuta contumace ad effettuare le formalità per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, non già perché un'attivazione in tal senso della sig.ra mon sia doverosa in forza del contratto, ma perché, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto un *facere* infungibile, insuscettibile, come tale, di esecuzione forzata (v. art. 2931 cc), a carico della parte inadempiente può essere emessa soltanto una sentenza di condanna al risarcimento dei danni ed è onere, pertanto, della parte interessata – in

questo caso l'attrice sig.ra di attivarsi per conseguire il risultato, a tal fine acquisendo anche il consenso alle cancellazioni da parte dei creditori ipotecari, che costoro, se il loro credito è stato soddisfatto, sono tenuti a prestare;

ritenuto che, per quanto sin qui detto non possa che emettersi una sentenza di condanna della convenuta contumace al pagamento della somma, realisticamente indicata dall'attrice in € 2.312,00, necessaria per le spese relative alle due formalità:

ritenuto che alla soccombenza della convenuta debba seguire la condanna alla rifusione delle spese legali della controparte, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO

in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

DICHIARA

che in forza del contratto di compravendita con l'attrice di cui alla scrittura privata recante sottoscrizioni autenticate per atto nr. 180960 di repertorio e 18030 di raccolta del notaio di Milano, in data 25 maggio 2004, le concellazione delle iscrizioni ipotecarie specificate sub art. 4) della scrittura privata sopra detta;

CONDANNA

la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 2.312,00, con gli interessi legali dalla data odierna al saldo;

CONDANNA

la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 70,00 per spese, € 800,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari, € 250,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 2.320,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, all'udienza del 30 gennaio 2008.

il/Giudice Giovagni Rollero